

A.R.I.
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE
VALDARNO SUPERIORE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione e scopi

Con approvazione del CRT (art. 11) il 12 Febbraio 1983 e' stata costituita la Sezione A.R.I. del Valdarno Superiore in base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con DPR 24 Novembre 1977 n. 1105 e, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale Toscano, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale. Al fine di uniformare i regolamenti di tutte le sezioni viene chiesto con l'assemblea del CRT della primavera 1996 di redigere un aggiornato regolamento interno attenendosi ai vari capi di articolo. Da cui il presente.

Art. 2 - Competenza

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. Valdarno Superiore costituita ha competenza nei seguenti territori comunali:

Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, Rignano sull'Arno, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini salvo variazioni successive decise in accordo al C.R.T.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Sezione è costituito:

- a) dalla biblioteca,
- b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche),
- c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie,
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria,
- e) da beni immobili,
- f) da tutto ciò non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventari. Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

SOCI

Art. 4 - Ammissione e quote

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello Statuto A.R.I..

Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dalla Segreteria Generale.

Art. 5 Diritti dei Soci

I Soci della Sezione A.R.I. in regola con il pagamento della quota associativa (art. 4) hanno diritto:

- a) a beneficiare di tutti i servizi (tecnici, legali assicurativi ed altro), messi a disposizione della Segreteria Generale, nei modi da essa decisi
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione.
- c) a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI e dal Consiglio di Sezione,
- d) ad utilizzare la biblioteca, le apparecchiature radioelettriche e la strumentazione varia di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione (art. 5. 1),
- e) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I.,
- f) a chiedere una convocazione di assemblea straordinaria, come previsto nel seguente art. 10,
- g) per i soli Soci Effettivi a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum.

Art. 5.1 - Utilizzo attrezzature e biblioteca

Il materiale di possesso della Sezione, che risulti nel Libro Inventario o che ancora non sia stato regolarmente trascritto oppure, che per motivi di praticità, non venga mai riportato nel libro suddetto (p. e. riviste o stampati o minuteria varia etc.) è di pubblico consulto ed utilizzo. Chiunque in Sezione può farne uso purché si renda disponibile a lasciare spazio, proporzionatamente uguale ad altri Soci. Strumenti ed attrezzature non possono

lasciare la Sezione senza il preventivo consenso del Consiglio che avrà cura di stabilirne i termini sia temporali che cautelativi, potendo, quando viene a mancare un requisito, rifiutarne il prestito. Il Socio si renderà garante del particolare avuto. Riviste e materiale cartaceo o simili, possono essere richiesti per una consultazione fuori Sede, con i termini di cui sopra. Il Consiglio può delegare un Consigliere a tenere il controllo del materiale eventualmente prestato.

Art. 6 - Recesso ed esclusione

Il recesso e l' esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

ORDINAMENTO

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - Organi

Sono organi della Sezione:

- a) L' Assemblea della Sezione,
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il Collegio dei Revisori.

Art. 8 - Composizione Assemblee

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della, quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.

Art. 9 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria e' convocata almeno una volta all' anno e normalmente entro il **30 aprile**.

Art. 10 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria e' convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio dei Revisori lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni non oltre un mese dalla richiesta

Art. 11 - Formalità per la convocazione

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l' ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno.

Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

Art. 12 - Competenza dell'Assemblea Ordinaria

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti per la successiva ratifica:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull' andamento economico e sul funzionamento della Sezione,
- b) il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente al preventivo di spesa dell'anno corrente. Agli effetti contabili l' esercizio finanziario inizierà il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione,
- c) la relazione del Collegio dei Revisori sull'andamento della gestione contabile,
- d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio dei Revisori.

L' Assemblea può nominare tra i Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - Composizione

Il Consiglio Direttivo e' composto da 5 membri fino a 75 Soci effettivi, oltre deve essere composto da 7 membri effettivi eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota Sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente,
- b) un Vice Presidente,
- c) un Segretario,
- d) un Cassiere.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 14 - Elezioni

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori provvede ad inviare, a mezzo di lettera semplice, a ciascuno Socio:

- a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali,
- b) la scheda di votazione purché sia richiesta per scritto e di cui lo scrutinio verrà garantita la segretezza dal Collegio dei Revisori
- c) l'elenco dei candidati ove ve ne siano,
- d) una busta preindirizzata e affiancata per la restituzione della scheda

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio dei Revisori per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio dei Revisori stesso. Una Assemblea Straordinaria dispone le modalità operative per le elezioni.

Art. 15-Convocazione

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere resi noti almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio dei Revisori che ha la facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Revisori con un preavviso di almeno 24 ore.

Art. 16 - Poteri

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In Particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I., la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 30 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.

Art. 17 - Validità delle Adunanze

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno il 50% +1 dei consiglieri, nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario od un suo sostituto, eletto al momento tra i presenti.

Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal consigliere più anziano per età.

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% +1). In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 18 - Assenza e vacanza dei Consiglieri

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Cio' fino a un massimo di due consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 - Libri delle Adunanze e delle Delibere

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delibere. Ogni delibera del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delibere dell'Assemblea. Copia del verbale dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare. Comunque tutti i libri delle adunanze e delibere sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, purché socio in regola con l'art. 5.

Art. 20 - Libro Giornale. Libro Inventari

La Sez. deve tenere, oltre i libri di cui sopra al precedente Art. 19:

- a) libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di danaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. Tale scrittura può essere tenuta anche in forma elettronica da un Consigliere purché alla richiesta del Consiglio Direttivo venga fornita, oltre che su carta, una copia su floppy disk nel formato di un programma di calcolo generalmente usato e/o in formato ASCII. A giustificazioni delle spese devono essere conservate gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, etc...) per cinque anni,
- b) libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione, precedentemente vistato, numerato e siglato dal Collegio dei Revisori.

Art. 21 - Libri Sociali facoltativi

La Sezione può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, aia' visto agli Art. 19 e 20.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Elezioni

Il Collegio dei Revisori è composto da due Revisori effettivi e da un supplente, eletti per Referendum fra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote Sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le Elezioni del Collegio dei Revisori avvengono contemporaneamente a quello del Consiglio Direttivo. Il collegio Sindacale decade quando subentra il nuovo Collegio appena eletto ed ha preso visione globale. Tutta la gestione della Cosa Pubblica è sotto l'amministrazione del Collegio dei Revisori che, non ha poteri di firma, ma solo di controllo sulla regolarità dello svolgimento elettorale ed insediamento del nuovo Collegio Sindacale.

E' compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 23 - Poteri

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione Sociale, nonché sulle votazioni per Referendum. In particolare controlla l'Organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più soci,

Art. 24 - Vacanza dei Revisori

In caso di vacanza di un Revisore, i Revisori rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione di membri del Consiglio dei Revisori. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Revisori indicano un'Assemblea straordinaria nella quale si procede all'elezione del Revisore mancante. Il Revisore così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso.

In caso di vacanza di due Revisori il Consiglio Direttivo indice nuove Elezioni per i soli Revisori. I nuovi eletti resteranno in carica fino allo scadere del triennio del Consiglio.

Art. 25 - Gratuità delle cariche Sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, secondo le tabelle espressamente compilate dalla Segreteria Generale A.R.I. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 - votazione e Delibere

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum e possono essere deliberative o consuntive.

Art. 27 - votazioni per Referendum e in Assemblea

Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro 60 giorni dal voto Assembleare. Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a mezzo posta a tutti i soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali, apposita scheda elettorale.

Le votazioni per Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi e possono essere indette per:

- a) la nomina dei 5 o 7 membri del Consiglio Direttivo e dei due membri più un supplente del Collegio dei Revisori,
- b) lo scioglimento della Sezione,
- c) per la revisione e modifica del presente Regolamento,
- d) eventuale approvazione del bilancio se non approvato in Assemblea,
- e) per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

Art. 28 - Chiusura delle votazioni

Le votazioni per Referendum avvengono entro il termine fissato, i Soci, possono inviare a mezzo posta all'indirizzo indicato (farà fede il timbro postale) la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dal Collegio dei Revisori.

Art. 29 - Sorveglianza e Scrutinio

Per garantire la regolarità del Referendum i Revisori stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai Soci unitamente alla lista degli aventi diritto al voto controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi. Ogni scheda dovrà essere firmata e timbrata dalla Commissione Elettorale. Di ogni Referendum dovrà essere redatto verbale, firmato dai Revisori.

Art. 30 - Percentuale votanti e votazioni

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci. Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il 50% più uno (50% +1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50% +1) è richiesta per la validità delle delibere.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti dei votanti che devono essere almeno il

33% dei Soci.

Art. 31 - Organi dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione.

Art. 32 - Verbale d'Assemblea

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'Art. 19 del presente Regolamento. Ogni Verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 33 - Obblighi del Presidente

Il Presidente della Sezione, entro un termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Segreteria Generale A.R.I. e al Comitato Regionale Toscano e provvederà a comunicare alle autorità la composizione e gli indirizzi dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 - Presidente, Vice Presidente

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall'Assemblea, come da Art. 12 ultimo comma del presente Regolamento.

Art. 35 - Segretario, Cassiere

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.

Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio dei Sindaci e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Efficacia Obbligatoria

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti alla Sezione dalla data della loro iscrizione, e i nuovi iscritti dalla data di approvazione, per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. Vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale Toscano. Del Presente Regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci nonché a tutti i nuovi iscritti. Il seguente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dei CRT.

Art. 37 - Sanzioni Disciplinari

I soci della Sez. Valdarno Superiore non sono ritenuti morosi quando il pagamento della quota è stato effettuato entro il 31 dicembre (art. 4), giorno di chiusura dell'anno contabile (art. 12).

Dopo questa data vengono a mancare i requisiti contemplati dall'art. 5.

Viene previsto il 31 gennaio successivo come ulteriore termine di pagamento. Trascorso tale periodo ogni Socio moroso, che vuole ripristinare la propria posizione con l'Associazione, deve oltre alla quota sociale, versare le spese di un C.C.P. necessarie per l'invio della quota alla Segreteria Generale.

Al 30 giugno successivo ogni socio moroso deve ritenersi automaticamente deferito (art. 6).

Coloro che si rendano imputabili di colpe verso la Sezione Valdarno Superiore, l'A.R.I. o un altro socio, sono deferiti, con delibera del Consiglio di Sezione al Comitato Regionale Toscano che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza delle accuse, promuove l'esclusione del Socio dall'A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale (art. 6).

Art. 38 - Scioglimento della Sezione

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventano e ogni altra voce attiva (crediti, debiti, etc..) sono devoluti alla sede Centrale dell'A.R.I., dopo la liquidazione della Sezione.

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i soci.

Il Presidente I5FBP Franco Bagnoli

Il V. Presidente IK5VLP Alessandro Benassai

Il Segretario IK5RU Stefano Conficoni

Il Cassiere IK5HGX Giuliano Bianchi

Il Consigliere IK5SRV Giuseppina Marconi

Il Consigliere IW5BVM Luca Mini

Il Consigliere I5RXZ Roberto Ducci

Il Sindaco Revisore I5JEF Livio Guerra
Il Sindaco Revisore I5FGI Gian Franco Del Sala
Il Sindaco Revisore I5QHS Sauro Gatteschi

Terranuova Bracciolini,